

REGOLAMENTO (CE) N. 470/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1756/93⁽⁴⁾, ha adottato le modalità di applicazione del prelievo supplementare e, in particolare, all'articolo 2, ha determinato un tenore rappresentativo di materia grassa del latte che è associato al quantitativo di riferimento individuale;

considerando che, in caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, che autorizza, su richiesta debitamente giustificata, il trasferimento di quantitativi di riferimento dalle vendite dirette alle consegne, l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 536/93 distingue alle lettere a) e b) il caso di un aumento da quello della determinazione del quantitativo di riferimento « consegne »; che, in particolare, il tenore rappresentativo di materia grassa del latte resta invariato in caso di aumento del quantitativo di riferimento « consegne » a seguito di trasferimento del quantitativo di riferimento « vendite dirette »; che la differenziazione fra il caso dell'aumento del quantitativo di riferimento e quello della sua determinazione è stata introdotta a favore dei produttori, al fine di meglio prendere in considerazione la realtà della loro situazione individuale; che dalle richieste finora pervenute dagli Stati membri risulta che taluni produttori, applicando la lettera dei testi, sperano di trarne vantaggio quanto al contenuto; che è quindi opportuno, ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, riferirsi alla situazione reale dei produttori;

considerando che, quand'anche lo Stato membro sia in grado, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, di respingere le richieste non giustificate, è tuttavia opportuno, per mettere chiaramente i produttori nell'impossibilità di trarre un indebito vantaggio dai testi, evitando in tal modo un sovraccarico di lavoro per le autorità nazionali incaricate di esaminare la fondatezza delle domande, applicare un'unica regola, forfettaria, per la materia grassa in caso di aumento o di

determinazione di un quantitativo di riferimento a seguito di trasferimento; che, tuttavia, nell'interesse dei produttori interessati, è opportuno mantenere il beneficio delle attuali disposizioni per i produttori che proseguono un'attività « vendite dirette »;

considerando che per i motivi suesposti l'esperienza acquisita dimostra la necessità di modificare anche le regole che disciplinano il tenore rappresentativo di materia grassa del latte per i nuovi produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 1 secondo comma del regolamento (CEE) n. 563/93 è sostituito dal testo seguente:

« In caso di modificazione del quantitativo di riferimento individuale si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Il tenore rappresentativo di materia grassa del latte resta invariato in caso d'assegnazione di quantitativi di riferimento supplementari provenienti dalla riserva nazionale.
- b) Qualora, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il quantitativo di riferimento "consegne" sia aumentato o determinato, il tenore rappresentativo di materia grassa associato al quantitativo di riferimento convertito in "consegne" è fissato al 3,8 %.

Tuttavia, il tenore rappresentativo di materia grassa del quantitativo di riferimento "consegne" resta invariato, se il produttore è in grado di darne giustificazione all'autorità competente.

- c) In caso di applicazione dell'articolo 6, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, terzo, quarto e quinto trattino del regolamento (CEE) n. 3950/92, il tenore rappresentativo di materia grassa viene trasferito unitamente al quantitativo di riferimento cui è associato.
- d) Nei casi di cui alle lettere b), primo trattino e c), il tenore rappresentativo di materia grassa che ne risulta è uguale alla media dei tenori rappresentativi iniziali e trasferiti o convertiti, ponderata per i quantitativi di riferimento iniziali e trasferiti o convertiti.

(1) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.

(3) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.

(4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.